

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, ed in particolare

l'articolo 19, comma 2, lettere i), l) ed m);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni
per lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in
materia

di energia;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed,
in

particolare, gli articoli 31 e 32;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del

Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia
di

accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la

commercializzazione dei prodotti;

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente l'emissione acustica

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare

all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante

attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare

all'aperto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del

territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta

Ufficiale del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifiche
dell'allegato

I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.
262,

relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine
ed

attrezzature destinate al funzionamento all'esterno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella
seduta

del 22 dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 17 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello

sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della

salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre
2002, n.

262

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.
262,

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
Qualora il

fabbricante non e' stabilito nell'Unione europea e non ha
individuato

il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j),
gli

obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque,
persona

fisica o giuridica, immette in commercio o mette in
servizio le

macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre
2002,

n. 262

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.

262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di

certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di

cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di

certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di

accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della

legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi

previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attività di

cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata

con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su

istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato

IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti

prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validità fino alla data

di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e

alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al

Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di

cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi

delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla

Commissione europea.»;

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunita'

europee» sono sostituite dalle seguenti:
«Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea».

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002,

n. 262

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.

262, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni
e le

modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate
con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e

del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002,

n. 262

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.

262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di

cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio

macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c),

per le quali e' riscontrato da parte dell'Istituto superiore
per la

protezione e la ricerca ambientale il superamento del
livello di

potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in
cui la

violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del

pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Le
attivit 

di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni
sono

svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca

ambientale.».

Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre
2002,

n. 262

1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le
seguenti

modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono
sostituite

dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1»
sono

sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono
sostituite

dalle seguenti: «l'accreditamento»;

3) dopo il punto 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso

dei seguenti requisiti minimi:

a) almeno un fonometro di classe 1;

b) microfoni in campo libero;

c) calibratore acustico di classe 1;

d) stazione meteo (umidita', pressione
atmosferica,

temperatura, velocita' del vento).»;

4) il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il
personale

incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno
dei

seguenti requisiti:

a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

b) aver frequentato con profitto un corso di
formazione in

materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione
della

direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti
formativi.».

2. All'allegato IX, parte B, sono apportate le
seguenti

modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite
dalle

seguenti: «comma 2»;

2) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai
fini

dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere

indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo

economico.»;

3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono

sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

Art. 6

Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,

stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte

A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.

262.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono

all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

dell'ambiente e Galletti, Ministro

del della tutela del territorio e

mare

esteri Alfano, Ministro degli affari

internazionale

e della cooperazione

dell'economia e

Padoan, Ministro

delle finanze

giustizia

Orlando, Ministro della

sviluppo

Calenda, Ministro dello

economico

infrastrutture

Delrio, Ministro delle

e dei trasporti

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando